

## *Gestione Commissariale*

*ex Decreto Presidente Regione Campania 21 gennaio 2013, n. 14*

\*\*\*\*\*

### **A.T.O. n. 3 della Regione Campania** *Servizio Idrico Integrato*

#### **SCARICO ACQUE REFLUE IN PUBBLICA FOGNATURA**

### **DISCIPLINARE**

*D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. e ii.*

*D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59*

*Regolamento Regione Campania 24 settembre 2013, n. 6*

*allegato alla*

*Deliberazione Commissariale 12 dicembre 2013, n. 45*

## **INDICE**

Art 1.	Oggetto del Disciplinare .....	3
ART 2.	Definizioni .....	3
Art 3.	Classificazione degli scarichi .....	3
ART 4.	Competenze .....	4
Art 5.	tipologia di procedimento .....	4
Art 6.	Scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche.....	4
Art 7.	Scarichi in comune.....	5
Art 8.	procedimenti .....	6
Art 9.	Documentazione tecnico/amministrativa .....	6
ART 10.	Istruttoria .....	7
Art 11.	Spese.....	7
Art 12.	acque meteoriche di dilavamento .....	8
Art 13.	Limiti di accettabilità e criteri di ammissibilità degli scarichi .....	8
ART 14.	Organizzazione del controllo .....	9
Art 15.	Tipologia di controlli .....	9
Art 16.	Servizio di controllo .....	9
Art 17.	Programma di controllo.....	9
Art 18.	Inosservanza delle prescrizioni .....	10
Art 19.	Norme Transitorie .....	10
Art 20.	Disposizioni finali.....	11

### Art 1. Oggetto del Disciplinare

In attuazione del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. e ii., il presente Disciplinare si applica nei territori dei comuni delle province di Napoli e Salerno ricadenti nell'A.T.O. n. 3 della Regione Campania come delimitato dalla Legge Regionale n. 14/1997 ed ha per oggetto le procedure:

- per la predisposizione del Parere tecnico ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale e dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, di cui rispettivamente al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59 e agli artt. 29 e segg. del predetto decreto n. 152/2006,
- finalizzate all'assimilabilità dello scarico alle acque reflue domestiche di cui al Regolamento Regione Campania 24 settembre 2013, n. 6;
- relative all'attività di controllo degli scarichi di cui agli artt. 128 e segg. del predetto Decreto n. 152/06;

### Art 2. Definizioni

Ai fini dell'applicazione del presente Disciplinare, ferme le definizioni di cui all'art. 74 del Decreto Legislativo n. 152/2006 e quelle dell'art. 2 del D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, si intende per:

- a. *Autorizzazione*: l'autorizzazione allo scarico ex art. 124 e segg del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b. *Decreto legislativo*: il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss. mm. ed ii.;
- c. *DPR 59/2013*: il Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013, n. 59;
- d. *Regolamento regionale*: il Regolamento della Regione Campania 24 settembre 2013, n. 6 pubblicato sul BURC n. 52 del 30 settembre 2013.
- e. *Servizio Idrico Integrato (S.I.I.)*: l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e di depurazione delle acque reflue;
- f. *Gestore*: GORI SpA, gestore unico del S.I.I. dell'A.T.O. 3;
- g. *Regolamento di fognatura e depurazione*: Il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Parte II - Fognatura e depurazione";
- h. *Regolamento del servizio idrico*: Il vigente "Regolamento del Servizio Idrico Integrato - Parte I - Regolamento di distribuzione e fornitura dell'acqua";
- i. *Ente*: la Gestione Commissariale dell'Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano;
- j. *Titolare*: il titolare dell'attività da cui origina lo scarico individuato nel titolare dell'impresa individuale o nel rappresentante legale della società;
- k. *Richiedente*: il titolare di cui alla precedente lett. j;
- l. *Permesso di allacciamento*: Nulla Osta del Gestore ai fini dell'esecuzione dei lavori di allacciamento alla pubblica fognatura;
- m. *Dichiarazione sostitutiva*: la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi del DPR 445/2000;
- n. *A.I.A.* : Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al d.lgs. 152/2006 come modificato dal d.lgs. 128/2010;
- o. *A.U.A.*: Autorizzazione Unica Ambientale di cui al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59;

### Art 3. Classificazione degli scarichi

Gli scarichi di acque reflue – come definiti dal Decreto legislativo e dal Regolamento regionale - sono così classificati in ragione delle relative caratteristiche quali/quantitative:

- a. *acque reflue domestiche* quelle provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche;
- b. *acque reflue assimilate alle domestiche* quelle elencate all'art. 102, comma 7 del Decreto legislativo nonché quelle definite dal Regolamento Regionale;
- c. *acque reflue industriali*: qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche, dalle acque reflue assimilate alle domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

#### Art 4. tipologia di procedimento

1. Il presente Disciplinare regola le procedure:
  - a. per la formazione dei pareri tecnici nell'ambito dei procedimenti di AUA e AIA laddove è previsto lo scarico di acque reflue in pubblica fognatura;
  - b. finalizzate all'assimilabilità dello scarico alle acque reflue domestiche di cui al Regolamento Regione Campania 24 settembre 2013, n. 6;
  - c. finalizzate all'attività di controllo degli scarichi di cui agli art. 128 e segg. del decreto legislativo;
2. Ai fini di cui al comma 1, lett. a) l'Ente provvede alla formazione dei pareri alle Autorità competenti nei seguenti casi:
  - a. *Autorizzazione*: relativamente a nuove attività, ovvero nel caso di modifica in aumento delle caratteristiche quali - quantitative dello scarico originariamente autorizzato;
  - b. *Rinnovo*: Rinnovo dell'autorizzazione vigente qualora non siano intervenute modifiche quali - quantitative dello scarico autorizzato;
  - c. *Variazione*: Variazione dell'autorizzazione vigente relativa al caso di modifica della titolarità dello scarico (cessione/fitto dell'azienda ovvero trasformazione della forma sociale dell'azienda);

#### Art 5. Competenze

1. Sono di competenza dell'Ente:
  - a. le procedure per la formazione del parere tecnico in ordine allo scarico in pubblica fognatura nell'ambito dei procedimenti amministrativi di rilascio dei provvedimenti di A.U.A. e A.I.A.
  - b. l'istruttoria tesa alla verifica dell'assimilabilità alle acque reflue domestiche ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Regionale.
2. E' di competenza della Provincia territorialmente interessata il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.);
3. E' di competenza della Regione Campania, Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di ciascuna provincia territorialmente interessata, il rilascio del provvedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.);
4. Per l'istruttoria tecnica l'Ente può avvalersi del Gestore;

#### Art 6. Scarichi di acque reflue assimilate alle domestiche

1. Ai sensi del Regolamento Regionale:
  - a. sono considerate con caratteristiche qualitative equivalenti, e quindi *assimilate alle acque reflue domestiche*, le acque reflue scaricate dalle attività di cui all'elenco della Tabella A allegata al Regolamento Regionale.
  - b. sono da considerarsi *assimilabili alle acque reflue domestiche* le:
    - acque reflue provenienti da insediamenti in cui si svolgono attività di produzione di beni e prestazione di servizi i cui scarichi terminali provengono esclusivamente da servizi igienici e/o cucine e/o mense;
    - le acque reflue scaricate da tutte quelle attività che presentano le caratteristiche quali-quantitative di cui alla Tabella B del Regolamento Regionale e che vengono convogliate ad un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale. Per i restanti parametri o sostanze non comprese nella Tabella B, valgono i valori limite previsti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del Decreto legislativo per lo scarico in rete fognaria.
2. I titolari di scarichi di cui al comma 1,;
  - a. lett. a, se l'attività è compresa nell'elenco allegato 1 al presente Disciplinare, hanno l'obbligo di presentare un'autocertificazione in ordine al possesso del requisito richiesto per l'assimilabilità utilizzando esclusivamente il **MODELLO "CERT\_ASS"**.
  - b. lett. b, hanno l'obbligo di presentare - in via preventiva direttamente all'Ente ovvero per il tramite degli Sportelli Unici delle Attività Produttive - apposita richiesta di assimilazione attraverso una "*dichiarazione inizio attività*" utilizzando esclusivamente il **MODELLO "DICH\_ASS"**;

3. La presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 2 abilita gli interessati ad attivare immediatamente lo scarico ove lo stesso sia già allacciato alla pubblica fognatura; in caso contrario, la dichiarazione deve essere presentata contestualmente alla richiesta di permesso di allacciamento secondo le procedure previste dal Regolamento di fognatura e depurazione vigente;
4. L'Ente, in qualsiasi momento, anche per il tramite del Gestore, può verificare la veridicità delle dichiarazioni di cui al precedente comma 2. Per quanto attiene alle attività di cui al comma 1, lett. b), l'Ente – ai sensi del Regolamento regionale – può disporre controlli anche attraverso sopralluoghi e prelievi analitici e può inibire, con provvedimento motivato, la prosecuzione dello scarico;
5. Entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di cui al comma 2, lett. b) l'Ente provvede a comunicare all'utente l'accoglimento ovvero il rigetto motivato unitamente al codice identificativo assegnato nel catasto scarichi in pubblica fognatura dell'ATO 3. Qualora l'istanza sia stata inoltrata all'Ente per il tramite dello Sportello Unico delle Attività Produttive, la predetta comunicazione è inviata anche al medesimo sportello;
6. I modelli per la presentazione delle dichiarazioni di cui al comma 2 sono disponibili presso l'Ente (sito internet [www.ato3campania.it](http://www.ato3campania.it)) e presso il gestore (sportelli locali e sito internet [www.goriacqua.com](http://www.goriacqua.com)), nonché presso gli Sportelli Unici per le Attività Produttive dei Comuni dell'ATO 3 per il tramite dei quali la dichiarazione può essere inoltrata all'Ente;
7. La dichiarazione di cui ai **MODELLI "CERT\_ASS" e "DICH\_ASS"** sottoscritta dal titolare, deve essere compilata in tutte le sue parti e deve essere corredata:
  - dell'originale della documentazione ove prevista;
  - dell'attestazione del versamento dell'importo indicato nell'allegato 2, tabella **"Istruttoria Scarichi assimilati/assimilabili alle acque reflue domestiche – Oneri di gestione pratica"** per il caso specifico;

#### Art 7. Scarichi in comune

1. Per *"scarico in comune"* si intende l'insieme delle acque reflue provenienti da più attività produttive che recapitano, tramite un'unica condotta, nella pubblica fognatura. In allegato al presente disciplinare sono riportati gli schemi n. **1** e n. **2** corrispondenti alle tipologie di scarico in comune;
2. Il titolare dello *"scarico in comune"* è rappresentato:
  - dal titolare dello scarico finale per scarichi in comune di cui allo **schema n. 1**;
  - dal gestore della condotta ovvero dal titolare di una delle attività interessate nel caso di scarico in comune di cui allo **schema n. 2**;
3. sono considerate con caratteristiche qualitative equivalenti, e quindi *assimilate alle acque reflue domestiche*, le acque reflue provenienti da *"scarico in comune"* di attività comprese nell'elenco Tabella A allegata al Regolamento Regionale. Ai sensi del regolamento Regionale tale scarico non è soggetto ad autorizzazione;
4. Il titolare di *"scarico in comune"* costituito da attività le cui acque reflue sono comprese tra quelle indicate all'art. 6, comma 1, lett. b), deve presentare - in via preventiva direttamente all'Ente ovvero per il tramite degli Sportelli Unici delle Attività Produttive - apposita richiesta di assimilazione attraverso una *"dichiarazione inizio attività"* utilizzando esclusivamente il **MODELLO "DICH\_ASS\_COM"**;
5. Il titolare di *"scarico in comune"* costituito da almeno un'attività le cui acque reflue non rientrano tra quelle assimilate ovvero assimilabili deve procedere alla richiesta di A.U.A. allegando il **MODELLO "AUT\_COM"** completo degli allegati previsti;
6. I modelli sono disponibili presso l'Ente (sito internet [www.ato3campania.it](http://www.ato3campania.it)) e presso il Gestore (sportelli locali e sito internet [www.goriacqua.com](http://www.goriacqua.com)) nonché presso gli Sportelli Unici per le Attività Produttive dei Comuni dell'ATO 3 della Campania;
7. In relazione agli scarichi di cui al comma 4, l'Ente, entro 30 giorni, provvede a comunicare l'accoglimento ovvero il rigetto motivato della richiesta unitamente al codice identificativo assegnato nel catasto scarichi in pubblica fognatura dell'ATO 3. Qualora la richiesta sia stata inoltrata all'Ente per il tramite del Sportello Unico delle Attività Produttive, la predetta comunicazione è inviata anche al medesimo ufficio;

## Art 8. procedimenti

1. Ai sensi di quanto disposto dal DPR i titolari di scarico in pubblica fognatura presentano domanda di AUA, secondo le modalità stabilite dall'amministrazione Provinciale territorialmente interessata, nel caso di:
  - a. Nuovo scarico privo di autorizzazione;
  - b. Rinnovo di autorizzazione vigente;
  - c. Variazione o aggiornamento di autorizzazione vigente;
2. La domanda di AUA deve essere presentata allo Sportello Unico delle Attività Produttive del comune territorialmente competente, il quale provvede a trasmetterla telematicamente all'Ente per la formazione del parere tecnico di competenza.
3. L'Ente, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, verifica la documentazione e comunica alla Provincia territorialmente competente la necessità di eventuali integrazioni
4. Qualora non sia necessaria nessuna integrazione l'Ente, entro i successivi 30 giorni, trasmette il parere tecnico di competenza alla provincia territorialmente competente, dando comunicazione al titolare dell'importo a conguaglio da versare.

## Art 9. Documentazione tecnico/amministrativa

1. Nell'ambito dei procedimenti di cui all'art. 8, il titolare dello scarico deve presentare la seguente documentazione tecnico/amministrativa:
  - a) Nuovo Scarico privo di autorizzazione:
    - **MODELLO "AUT"** compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare;
    - **corografia** dell'insediamento;
    - **planimetria**, in scala adeguata ed in formato A3/A4 nella quale sono indicati:
      - i locali da cui originano i reflui, il loro punto di origine e i percorsi delle canalizzazioni interne;
      - sistema complessivo dello scarico nonché l'indicazione di tutte le reti di convogliamento interne ed esterne all'insediamento (acque bianche e nere);
      - la canalizzazione esterna con la puntuale individuazione del punto di recapito nella pubblica fognatura (indicazione del comune, via, e numero civico più prossimo al punto di allacciamento);
      - L'esatta ubicazione del pozzetto d'ispezione (deve raccogliere esclusivamente i reflui provenienti dall'attività, deve essere ubicato al limite della proprietà privata, deve essere facilmente accessibile e deve avere dimensioni minime 30 cm x 30 cm x 30 cm);
      - Dettaglio impianto di depurazione;
    - **Relazione tecnica** contenente la descrizione dei seguenti punti:
      - processo produttivo;
      - sistema complessivo dello scarico;
      - processo di depurazione con indicazione del relativo schema;
      - processo di depurazione delle sostanze pericolose ove esistenti;
      - modalità di smaltimento dei rifiuti liquidi eventualmente provenienti dal ciclo produttivo allegando i relativi contratti di smaltimento;
    - **dichiarazione** sulle caratteristiche qualitative dello scarico;
    - **dichiarazione** sull'utilizzo delle fonti di approvvigionamento autonomo se esistenti;
    - **dichiarazione sostitutiva** sul fabbisogno orario di acque e capacità di produzione se l'attività utilizza le sostanze pericolose di cui alla tabella 5, allegato 5 alla parte III del decreto legislativo;
  - b) Rinnovo di autorizzazione vigente:
    - **MODELLO "RIN"** compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare;
  - c) Variazione/aggiornamento sostanziale di autorizzazione vigente:
    - **MODELLO "VAR"** compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare;
    - **Documentazione** comprovante la variazione intervenuta;
2. Le variazioni di provvedimenti di autorizzazione allo scarico riguardanti solo la titolarità vengono definite "*non sostanziali*". In tali casi il nuovo titolare deve presentare apposita richiesta di variazione del provvedimento

direttamente all'Ente d'Ambito utilizzando il modello all'uopo predisposto e disponibile sul sito dell'Ente all'indirizzo [www.ato3campania.it](http://www.ato3campania.it) sezione "*Scarico in pubblica fognatura*" unitamente alla documentazione da allegare.

### Art 10. Istruttoria

1. L'istruttoria per il rilascio del parere di competenza dell'Ente si articola come segue:
  - verifica della *completezza e correttezza* della documentazione prodotta;
  - verifica del rispetto del Regolamento del Servizio Idrico integrato pro tempore vigente;
  - verifica della *coerenza* delle caratteristiche quali - quantitative dello scarico con il ciclo produttivo dell'attività;
  - verifica della *conformità* delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico ai *limiti massimi di accettabilità* ed ai *criteri di ammissibilità* di cui al successivo art. 13;
  - effettuazione di *rilievi e/o accertamenti e/o controlli e/o sopralluoghi preliminari*, ove ritenuti necessari in relazione all'entità e/o alla natura dello scarico e/o allo stato ed alla conoscenza delle infrastrutture fognario/depurative di cui lo scarico è tributario. Tale attività potrà comprendere eventuali ispezioni tecniche delle canalizzazioni e degli impianti privati da cui si origina lo scarico;
  - redazione di relazione istruttoria sul ricorrere delle condizioni per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico contenente le seguenti informazioni:
    - caratteristiche dello scarico da autorizzare correlate ai limiti di accettabilità consentiti;
    - quantitativo annuo scaricato e da autorizzare (metri cubi/anno);
    - ubicazione del pozzetto/i di ispezione;
    - eventuali prescrizioni tecniche al titolare;
    - sistema di misurazione del flusso dello scarico, ove prescritto;
    - tipologia della rete fognaria nella quale recapita lo scarico;
    - indicazione del tronco fognario di recapito dello scarico (Comune, via, e numero civico più prossimo al punto di allacciamento) e se lo stesso è allacciato all'impianto di depurazione comprensoriale di riferimento;
    - comprensorio depurativo di riferimento;
    - esito degli accertamenti eseguiti;
    - elenco dei parametri caratteristici del ciclo produttivo oggetto di controllo;
    - verifica delle corrette modalità per l'eventuale smaltimento dei rifiuti liquidi provenienti dal ciclo produttivo;
    - idoneità del sistema complessivo dello scarico e di relativa misurazione ove necessario per la presenza di fonti di approvvigionamento autonomo;
2. Per le attività i cui scarichi derivano dai cicli produttivi di cui alla tabella 3/A dell'Allegato 5 alla Parte III del Decreto Legislativo e/o contengono le sostanze ivi indicate la relazione istruttoria deve anche riportare:
  - il fabbisogno orario di acque per ogni specifico processo produttivo e quello complessivo;
  - la capacità produttiva del singolo stabilimento industriale che comporta la produzione e/o la trasformazione o l'utilizzazione delle sostanze di cui alla tabella 3/A, ovvero la presenza di tali sostanze nello scarico (la capacità produttiva deve essere riferita alla capacità massima oraria moltiplicata per il numero massimo di ore lavorative giornaliere e per il numero massimo di giorni lavorativi);

### Art 11. Spese

1. Ai sensi dell'art. 124, comma 11 del Decreto Legislativo, le spese occorrenti per l'effettuazione di rilievi, accertamenti, controlli e sopralluoghi necessari ai fini dell'istruttoria sono a carico del richiedente;
2. l'importo previsto per i diversi casi e per ciascuna categoria indicata nell'allegato 3 al presente disciplinare è riportato nell'allegato 2 al presente disciplinare;
3. l'importo previsto per *il rilascio di pareri* relativi a nuovi scarichi, variazioni sostanziali e rinnovi è costituito dalla somma:

- degli *Oneri di gestione pratica* riportati nell'allegato 2 TABELLA "**Oneri rilascio parere**";
  - degli *oneri di istruttoria* determinati a consuntivo mediante computo analitico redatto sulla base dei costi indicati nell'allegato 2 TABELLA "**Istruttoria scarico in pubblica fognatura**";
4. Per *le variazioni non sostanziali* l'importo è quello indicato nell'allegato 2 TABELLA "**Oneri rilascio parere**" lett. b);
  5. L'importo totale degli oneri di cui al precedente comma 3 deve essere versato dall'utente secondo le seguenti modalità:
    - *Deposito cauzionale* di cui all'allegato 2 - tabella "**Deposito cauzionale**" (voce a)- all'atto della presentazione della domanda di AUA;
    - *Conguaglio* all'atto dell'invio del parere all'amministrazione interessata;
  6. L'importo totale degli oneri di cui al precedente comma 4 deve essere versato dall'utente in una unica soluzione all'atto della presentazione della istanza di variazione;
  7. L'importo degli oneri di gestione pratica dovuti per l'istruttoria delle richieste di assimilabilità è indicato ai punti a e b dell'allegato 2, tabella "**Scarichi assimilati/assimilabili alle acque reflue domestiche – oneri gestione pratica**";
  8. Per "*scarico in comune*" gli oneri di istruttoria devono essere ripartiti per ciascuna delle attività che danno origine allo scarico con le medesime modalità di cui ai commi precedenti. Gli importi così determinati devono essere versati da ciascuna attività;
  9. Nelle more della completa attuazione dell'AUA, gli importi previsti dal presente disciplinare sono corrisposti all'Ente, mediante versamento su c/c postale n. **73702433** intestato a "*Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano*" specificando la relativa causale;
  10. Nel caso di rinuncia ovvero di esito negativo dell'istruttoria, gli oneri già versati sono trattenuti a ristoro delle attività svolte;

### **Art 12. acque meteoriche di dilavamento**

Fino all'emanazione da parte della Regione Campania della normativa di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo, gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento non necessitano di autorizzazione. Tuttavia, qualora in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento di superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici, gli scarichi in questione sono assoggettati al regime delle autorizzazioni previste per gli scarichi industriali.

### **Art 13. Limiti di accettabilità e criteri di ammissibilità degli scarichi**

1. i *limiti massimi di accettabilità* fissati per lo scarico in pubblica fognatura sono i seguenti:
  - a) Tabella 3, allegato 5 parte III del decreto legislativo, colonna "*scarico in acque superficiali*": se le acque reflue scaricate dall'attività nella pubblica fognatura non vengono convogliate ad un impianto di trattamento ovvero vengono convogliate ad un impianto di trattamento che non è in grado di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale;
  - b) Tabella 3, allegato 5 parte III del decreto legislativo, colonna "*scarico in reti fognarie*": se le acque reflue scaricate dall'attività nella pubblica fognatura vengono convogliate in un impianto di trattamento in grado di rispettare i limiti di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale;
2. Ai sensi dell'art. 107, comma 1 del decreto legislativo, con l'esclusione dei parametri di cui alla tabella 5 del medesimo decreto legislativo, gli scarichi di acque reflue che recapitano in reti fognarie sono sottoposti alle norme tecniche, alle prescrizioni regolamentari e ai valori limite adottati dall'Ente in base alle caratteristiche dell'impianto, in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico recettore nonché il rispetto della disciplina degli scarichi di acque reflue urbane; in ogni caso, le caratteristiche dello scarico dovranno essere tali da non creare nessun inconveniente alle infrastrutture fognario/depurative interessate.
3. L'ammissibilità degli scarichi in pubblica fognatura è subordinata al rispetto:
  - dei limiti *massimi di accettabilità* di cui al comma 1;
  - delle prescrizioni previste dal regolamento di fognatura e depurazione;



- delle prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione Unica Ambientale ovvero di Autorizzazione Integrata Ambientale;

#### **Art 14. Organizzazione del controllo**

1. Ai sensi dell'art. 128, comma 1, del Decreto Legislativo, l'Ente effettua il controllo degli scarichi, sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controlli;
2. Ai sensi dell'art. 128, comma 2, del Decreto Legislativo il Gestore organizza un adeguato servizio di controllo;

#### **Art 15. Tipologia di controlli**

1. Le tipologie di controlli degli scarichi in pubblica fognatura sono le seguenti:
  - a) Accertamento tecnico – amministrativo consistente nella:
    - Verifica del possesso dei titoli abilitativi allo scarico in pubblica fognatura;
    - Verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nei provvedimenti di autorizzazione;
    - Verifica della corrispondenza del sistema complessivo dello scarico con il Regolamento del SII pro tempore vigente;
    - Verifica delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;
    - Verifica della documentazione attestante il corretto smaltimento degli eventuali rifiuti liquidi provenienti dal ciclo produttivo;
    - Verifica della corretta installazione degli strumenti di controllo quali- quantitativo posti sullo scarico ove prescritto nel provvedimento di autorizzazione;
  - b) Prelievo e analisi di campioni di acque reflue provenienti dall'insediamento ai fini della verifica del rispetto dei valori limite di emissione dello scarico. Nell'allegato 4 al presente disciplinare sono indicati, per ciascuna tipologia di attività, i parametri minimi da esaminare.

#### **Art 16. Servizio di controllo**

1. Ferme le competenze previste all'art. 15, il gestore nell'ambito degli obblighi previsti dalla convenzione di gestione e dal disciplinare, può con proprio personale adeguatamente identificato, effettuare i controlli di cui al precedente art. 16. Il titolare è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico. In mancanza si applicano le sanzioni di cui all'art. 137, comma 8, del Decreto Legislativo. Di ogni ispezione, il Gestore avrà cura di redigere apposito verbale di accertamento;
2. Qualora nel corso dell'attività di controllo si accerti la presenza di attività con scarichi di acque reflue assimilabili alle domestiche che non hanno presentato la "*dichiarazione di inizio attività*" di cui all'art. 6, comma 2, lett. b), il gestore provvede alla immediata comunicazione all'Ente per consentire di attivare gli adempimenti di competenza.
3. Al fine di garantire i necessari controlli degli scarichi sulla base di un programma che assicuri un periodico, diffuso, effettivo ed imparziale sistema di controllo – ai sensi dell'art. 128 del Decreto Legislativo - i controlli di cui all'art. 16 possono essere eseguiti anche dal Gestore, sulla base delle disposizioni impartite dall'Ente. Il titolare dello scarico è tenuto a consentire l'accesso e il prelievo delle acque reflue.
4. Ai sensi della normativa vigente il titolare che non consente l'esecuzione dei controlli di cui al comma precedente è soggetto alle sanzioni di cui all'art. 137, comma 8, del Decreto Legislativo;
5. Ferme le disposizioni del comma precedente, le determinazioni analitiche saranno utilizzate dal gestore anche ai fini tariffari.

#### **Art 17. Programma di controllo**

1. Il programma controllo degli scarichi in pubblica fognatura è il seguente:
  - a) gli scarichi di cui alla lett. b) dell'art. 3, limitatamente a quelli di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), possono essere oggetto di controllo ai fini della verifica del rispetto dei valori limite di emissione in reti fognarie e di quanto reso nella "*dichiarazione inizio attività*". Tali controlli, in via preventiva, sono approvati ogni

anno dall'Ente sulla base di un programma predisposto dal Gestore, mediante l'adozione di apposito provvedimento dirigenziale, teso a garantirne almeno un controllo annuale;

b) gli scarichi di cui alla lett. c) dell'art. 3, sono oggetto di controllo ai fini della verifica del rispetto delle prescrizioni e frequenze previste nei singoli provvedimenti di autorizzazione ovvero nei provvedimenti di autorizzazione unica ambientale. Tali controlli, in via preventiva, sono approvati ogni anno dall'Ente sulla base di un programma predisposto dal Gestore, mediante l'adozione di apposito provvedimento dirigenziale, teso a garantire le seguenti frequenze di controllo:

- Scarichi con portata fino a 2.500 mc/anno: almeno un controllo annuale;
- Scarichi con portata oltre 2.500 mc/anno e fino a 25.000 mc/anno: almeno due controlli annuali;
- Scarichi con portata oltre 25.000 mc/anno: almeno tre controlli annuali;
- Scarichi contenenti le *sostanze pericolose* di cui all'art. 108 del Decreto Legislativo: almeno un controllo trimestrale;
- Scarichi relativi ad attività stagionali: due controlli mensili nel periodo di lavorazione;

L'Ente, può disporre ulteriori specifici controlli per particolari attività, ulteriori controlli a campioni per specifiche categorie ovvero ulteriori controlli per quelle attività che recapitano i propri reflui in particolari tronchi fognari;

Per specifiche attività, all'esito dell'istruttoria, l'Ente potrà disporre maggiori frequenze di controllo;

2. Tutte le spese inerenti le attività di controllo di cui al presente articolo effettuate in esecuzione del programma di controllo ovvero disposti dall'Ente, sono addebitate dal Gestore direttamente al titolare dello scarico utilizzando il tariffario A.R.P.A.C. vigente al momento del controllo. I predetti costi non rientrano tra quelli riconosciuti nella tariffa del Servizio Idrico Integrato.

#### **Art 18. Inosservanza delle prescrizioni**

1. Ai sensi e per gli effetti di cui ai successivi commi, è definita inosservanza alle prescrizioni ogni difformità rispetto alla documentazione prodotta in sede di istruttoria e alle condizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione;
2. Il soggetto incaricato del controllo che accerti *l'inosservanza* delle prescrizioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al titolo V, capo I del Decreto Legislativo, deve trasmettere all'Ente tutta la documentazione inerente l'accertamento eseguito;
3. Il soggetto preposto al controllo che accerti *l'inosservanza* delle prescrizioni, ai fini dell'applicazione delle sanzioni penali di cui al titolo V, capo II del Decreto Legislativo, è tenuto a dare immediata informativa all'Autorità Giudiziaria competente. Allo scopo di consentire l'attività di propria competenza deve, altresì, trasmettere all'Ente tutta la documentazione inerente l'accertamento eseguito;
4. L'Ente, secondo la gravità dell'infrazione, procede, ai sensi dell'art. 130 del Decreto Legislativo:
  - alla *diffida*, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità rilevate;
  - alla *diffida* e contestuale richiesta di *sospensione* dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione;
  - alla richiesta di *revoca* dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che possano determinare situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

#### **Art 19. Norme Transitorie**


1. I titolari di attività ricadenti nell'allegato 1 al presente disciplinare in possesso del provvedimento di assimilazione rilasciato dall'Ente sono tenuti a presentare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente disciplinare, l'autodichiarazione di cui all'art. 6, comma 2, lett.a);
2. I titolari di attività che non ricadono nella "Tabella A" del Regolamento Regionale in possesso del provvedimento di assimilazione rilasciato dall'Ente sono tenuti a presentare, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente disciplinare, la "*dichiarazione inizio attività*" di cui all'art. 6, comma 2, lett. b);

3. I titolari di attività di cui alla lett. b) dell'art. 3 che hanno già presentato istanza di assimilazione ovvero istanza di autorizzazione che rientrano nei casi previsti dall'art. 6, comma 1, lett. b) riceveranno comunicazione di accoglimento ovvero rigetto motivato;


#### **Art 20. Disposizioni finali**

Il presente disciplinare annulla e sostituisce ad ogni effetto il disciplinare approvato da ultimo con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del soppresso Ente d'Ambito Sarnese Vesuviano 22 giugno 2012, n. 17 ed entra in vigore dalla esecutività del provvedimento di approvazione;

**Schema 1: Insedimenti che recapitano i propri scarichi ad un terzo titolare dello scarico finale**



**Schema 2: Insediamenti che recapitano i propri scarichi tramite un'unica condotta**



### **Allegato 1**

(art. 6, comma 2, lett. a)

- 1 Attività alberghiera, villaggi turistici a denominazione alberghiera o residence con meno di 240 posti letto;
- 2 Attività ristorazione (anche self-service), trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucine con meno di 200 posti a sedere;
- 3 Mense che producono meno di 500 pasti al giorno;
- 4 Laboratori di parrucchiere, barbieri e istituti di bellezza con un consumo idrico giornaliero inferiore a 1 mc al momento di massima attività;
- 5 Lavanderie e stirerie con impiego di lavatrici ad acqua analoghe a quelle di uso domestico che effettivamente trattino non più di 100 kg di biancheria al giorno;
- 6 Laboratori artigianali per la produzione di dolci, gelati, pane, biscotti e prodotti alimentari freschi, con un consumo idrico giornaliero inferiore a 5 mc nel periodo di massima attività;
- 7 Grandi magazzini, solamente se avviene la vendita di beni con esclusione di lavorazione di carni, pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio;
- 8 Piscine con acqua di contro lavaggio dei filtri non preventivamente trattata;
- 9 Piccole aziende agroalimentari appartenenti ai settori lattiero-caseario, vitivinicolo e ortofrutticolo, che producano quantitativi di acque reflue non superiori a 4000 mc/anno e quantitativi di azoto, contenuti in dette acque a monte della fase di stoccaggio, non superiori a 1000 kg/anno;
- 10 Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiori a 50, purché provvisti di laboratori di analisi e ricerca

## Allegato 2 - ONERI DI ISTRUTTORIA

Istruttoria scarico in pubblica fognatura		unità di misura	Importi (€)		
Categorie di cui all'allegato 3			1	2	3
a	Verifica della documentazione, della coerenza delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico e della conformità dello scarico ai criteri di ammissibilità	€/h	52,00	52,00	52,00
b	Sopralluogo con verifica di conformità dello stato dei luoghi rispetto al progetto	Personale	€/h	28,00	28,00
		Autovettura	€/km	0,390	0,390
c	Predisposizione della Relazione Istruttoria per il rilascio del Parere	€/h	52,00	52,00	52,00
d	Elaborazione elettronica dei dati con software dedicato (scannerizzazione documenti, informatizzazione dati, ecc.)	€/h	52,00	52,00	52,00

Oneri rilascio pareri		Importi (€)		
Categorie di cui all'allegato 3		1	2	3
a	Nuovo Scarico	62,00	94,00	166,00
b	Variazione autorizzazione vigente	31,00	47,00	83,00
c	Rinnovo autorizzazione vigente	19,00	28,00	50,00

Scarichi assimilati/assimilabili alle acque reflue domestiche		Importo (€)
a	Scarichi Assimilati (art. 6, comma 1, lett. a)	50,00
b	Scarichi Assimilabili (art. 6, comma 1 lett. b)	100,00

Deposito Cauzionale		Importo (€)		
Categorie di cui all'allegato 3		1	2	3
a	Nuovo Scarico (art. 9, comma 1, lett. a)	218,00	291,00	546,00
b	Variazione autorizzazione vigente (art. 9, comma 1, lett. c)	93,00	124,00	243,00
c	Rinnovo variazione vigente (art. 9, comma 1, lett. b)	62,00	83,00	155,00

### Allegato 3

#### CATEGORIE DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE

Attività Produttive	Portata allo scarico (mc/anno)	Categorie		
		1	2	3
Attività che danno origine a scarichi di acque reflue industriali	≤ 750	•		
	> 750 e ≤ 1.500		•	
	oltre 1.500			•
Attività industriali i cui scarichi derivano dai cicli produttivi di cui alla tabella 3/A dell'allegato 5 alla parte III del D.Lgs. n. 152/2006 e/o contengono le sostanze ivi indicate	qualsiasi			•